

COMMISSIONE XI  
**AGRICOLTURA E FORESTE**

7.

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 MAGGIO 1977**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BORTOLANI

**INDICE**

	PAG.
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Senatori MIRAGLIA ed altri: Modificazioni al decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1974, n. 294, recante norme per la distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale (1118)	37
PRESIDENTE . . . . .	37
GIANNINI, <i>Relatore</i> . . . . .	38
LOBIANCO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	38
PELLIZZARI . . . . .	38
SPONZIELLO . . . . .	38
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	39

**La seduta comincia alle 12,25.**

MORA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge senatori Miraglia ed altri: Modificazioni al decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1974, n. 294, recante norme per la distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (1118).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Miraglia, Di Nicola, Gadaleta, Giacalone: « Modificazioni al decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1974, n. 294, recante norme per la distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale », già approvata dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 febbraio 1977.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

« Il Comitato delibera, di esprimere parere favorevole a condizione che venga soppresso il secondo comma dell'articolo 2 e che il primo comma venga così riformu-

VII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1977

lato: " All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte a valere sulle disponibilità residue degli stanziamenti recati dall'articolo 1, lettera a), della legge 11 aprile 1974, n. 179 ".

Non può infatti richiamarsi a copertura del maggior onere recato dal provvedimento in esame un capitolo ordinario di un bilancio (quello di previsione per il 1976) le cui contabilità devono ritenersi ormai chiuse, anche in relazione all'orientamento costantemente manifestato dalla Commissione bilancio della Camera circa la portata della legge 27 febbraio 1955, n. 64, ritenuta applicabile esclusivamente agli stanziamenti dei fondi globali ».

L'onorevole Giannini ha facoltà di svolgere la relazione.

GIANNINI, *Relatore*. Ho già svolto la relazione quando esaminammo il provvedimento in questione in sede referente. In quella occasione chiesi l'assegnazione della sede legislativa per arrivare ad una rapida approvazione dello stesso. L'assegnazione è avvenuta con un certo ritardo; ritengo comunque valida la relazione già svolta in sede referente.

Desidero solo preannunciare che, accogliendo il suggerimento della V Commissione bilancio, presenterò formale emendamento all'articolo 2.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PELLIZZARI. A nome del gruppo democristiano esprimo il consenso per il provvedimento al nostro esame.

SPONZIELLO. Anche io esprimo il consenso all'approvazione del provvedimento oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIANNINI, *Relatore*. Ringrazio gli oratori intervenuti per i voti favorevoli preannunciati.

LOBIANCO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole agli emendamenti preannunciati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 1.

Il termine per la presentazione della domanda intesa ad ottenere il contributo di lire 400 per ogni grado ettolitro di vino ceduto alle distillerie entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1974, n. 294, è prorogato fino al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

## ART. 2.

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per il 1976 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 7454 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrispondente esercizio, intendendosi a tal fine ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa recata per l'anno medesimo dall'articolo 1, lettera a), della legge 11 aprile 1974, n. 179.

Per l'utilizzo della predetta disponibilità deve intendersi applicabile la legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'onorevole Giannini ha presentato i seguenti emendamenti.

*Sostituire il primo comma con il seguente:* « All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte a valere sulle disponibilità residue degli stanziamenti recati dall'articolo 1, lettera a), della legge 11 aprile 1974, n. 179 ».

*Sopprimere il secondo comma.*

Pongo in votazione il primo emendamento, accolto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento, anch'esso accolto dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testè apportate.

*(È approvato).*

Poiché all'articolo 3 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

### ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*(È approvato).*

La proposta di legge sarà votata immediatamente a scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Senatori MIRAGLIA ed altri: « Modificazioni al decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1974, n. 294, recante norme per la distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale » (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (1118).

Presenti e votanti . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Bortolani, Bardelli, Branciforti Rosanna, Cocco Maria, Dulbecco, Esposito, Gatti, Giannini, Ianni, Lamanna, La Torre, Marabini, Meneghetti, Mora, Pellizzari, Petrella, Rosini, Silvestri, Stella, Tassone, Terraroli, Zambon, Zaniboni, Zuech.

**La seduta termina alle 12,35.**

---

IL CONSIGLIERE VICARIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. TEODOSIO ZOTTA.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO